

DELIBERAZIONE 29 agosto 2011, n. 729

Carta Etica dello Sport. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la Legge Regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”;

Richiamato in particolare l’art. 1, comma 2, lettere a), b) e g) della citata legge ove, fra le finalità della stessa, si individuano la promozione della salute e del benessere dell’individuo, la eliminazione di ogni condizione limitante l’accesso alla pratica motoria e sportiva, nonché la prevenzione della malattia e del disagio;

Richiamato il vigente piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, il quale pone, fra i propri obiettivi specifici, la valorizzazione della funzione educativa rivolta soprattutto:

- ad una pratica motoria e sportiva attenta al processo di socializzazione dell’individuo;
- all’apprendimento di modelli culturali evoluti fondati sull’equilibrio fra collaborazione e sana competizione;
- al rifiuto della violenza;
- al rispetto ambientale;

Considerato che la migliore storia dello sport, dei suoi campioni, delle loro gesta sportive e dei loro comportamenti virtuosi che oramai fanno parte dell’immaginario collettivo, sono universalmente considerati fonte di valori, di regole e di comportamenti eticamente corretti e veicolo di inclusione e di stili di vita sani e consapevoli;

Ricordato che in data 01/06/2011 si è svolto il convegno “Etica e Sport” all’interno del quale, ad un pubblico qualificato di operatori e dirigenti sportivi, è stata presentata la “Carta Etica dello Sport”, composta da 15 articoli all’interno dei quali sono indicati i principi ed i valori ai quali una pratica motoria e sportiva corretta debba conformarsi;

Preso atto che la Carta Etica dello Sport nasce da

una esigenza emersa sia dal mondo sportivo che dalla scuola, palesatasi nell’ambito degli incontri e dei dibattiti svoltisi durante lo svolgimento del progetto regionale “Sport e Storia”, in essere fino dal 2008 e organizzato in collaborazione con il Museo del Calcio di Coverciano;

Preso altresì atto che all’elaborazione dei principi descritti all’interno della medesima hanno collaborato l’ex Procuratore Antimafia Piero Luigi Vigna, rappresentanti dell’Università di Firenze (Dipartimento di Scienze motorie e di Filosofia) e dell’Università di Siena (Facoltà di Psicologia), il Coni regionale nonché il Museo del Calcio di Coverciano;

Considerato che la Giunta intende adottare la “Carta Etica dello Sport” (Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale) ed operare affinché essa sia divulgata ed applicata nelle strutture e dagli operatori del mondo sportivo operanti nel territorio regionale, al fine di improntare le proprie attività al rispetto dei principi in essa contenuti;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la “Carta Etica dello Sport” (Allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);

- di dare mandato alla competente struttura regionale di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione della presente delibera, unitamente alla più ampia diffusione della Carta e dei principi in essa contenuti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

CARTA ETICA DELLO SPORT**Art. 1**

Lo sport è gioco e fonte di divertimento: dà corpo al diritto alla felicità, intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme agli altri.

Art. 2

Tutti hanno diritto di fare sport per stare bene.

Art. 3

Ogni sport ha le proprie regole ed esse devono essere rispettate. Al pari di queste devono essere ugualmente osservati e fatti propri i principi che, sebbene non esplicitati nei regolamenti, danno un senso etico allo sport

Art. 4

La lealtà sportiva (fair play) è fondamentale ed è essenziale in ogni disciplina, praticata sia a livello dilettantistico che professionistico.

Art. 5

La pratica dello sport è componente essenziale nel processo educativo.

Art. 6

La condivisione di regole comuni, l'elaborazione della sconfitta ("saper perdere") e l'esclusione di ogni comportamento teso a umiliare gli avversari, hanno un fondamentale valore nella formazione dell'individuo.

Art. 7

La crescita della persona attraverso lo sport si esprime nella comprensione e nell'accettazione dei propri limiti e nel rispetto degli avversari.

Art. 8

Ogni forma di doping è una violazione dei principi dello sport.

Art. 9

Il rispetto dei principi etici dello sport contribuisce alla formazione di un'etica della cittadinanza.

Art. 10

La pratica sportiva genera reciproca fiducia e favorisce la coesione sociale fornendo occasioni di conoscenza, comprensione e apprezzamento, anche tra persone di diverse origini culturali.

Art. 11

Lo sport contribuisce sia alla conservazione che al miglioramento della salute di chi lo pratica anche attraverso l'adozione di stili di vita salutari.

Art. 12

Per i più giovani: una corretta pratica sportiva, deve essere commisurata all'età. E' fondamentale che sia anteposta la crescita della persona all'esasperata ricerca del successo agonistico.

Art. 13

Per i meno giovani: una corretta pratica sportiva favorisce la conservazione dello stato di salute e la prevenzione dalle patologie dell'invecchiamento

Art. 14

La pratica sportiva deve essere adeguata all'età e alla personalità di ciascun individuo. La sua adeguatezza è stabilita in base a criteri biomedici e psicologici.

Art. 15

Chiunque esercita una funzione educativa e di tutela nei confronti di chi pratica sport è tenuto a guidarne l'impegno psicofisico nel rispetto della centralità, affermata dalla Costituzione, della persona umana.